

ProLitteris

Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und bildende Kunst, Genossenschaft
Société suisse de droits d'auteur pour l'art littéraire et plastique, Coopérative
Società svizzera per i diritti degli autori d'arte letteraria e visuale, Cooperativa

SSA

Société Suisse des Auteurs, société coopérative
Schweizerische Autorengeellschaft
Società svizzera degli autori

SUISA

Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik
Coopérative des auteurs et éditeurs de musique
Cooperativa degli autori ed editori di musica

SUISSIMAGE

Schweizerische Genossenschaft für Urheberrechte an audiovisuellen Werken
Coopérative suisse pour les droits d'auteurs d'œuvres audiovisuelles
Cooperativa svizzera per i diritti d'autore di opere audiovisive
Cooperativa svizra per ils dretgs d'auturs d'ovras audiovisualas

SWISSPERFORM

Schweizerische Gesellschaft für Leistungsschutzrechte
Société suisse pour les droits voisins
Società svizzera per i diritti di protezione affini
Societad per ils dretgs vischins

2021 - 2025

Tariffa comune 10

Utilizzo di opere e prestazioni da parte di disabili

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini in data 9 novembre 2020.

Approvata dall'Amt für Volkswirtschaft del Principato del Liechtenstein in data 17 dicembre 2020.

Pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio del 11 dicembre 2020.

Società di gestione responsabile:

ProLitteris
Universitätstrasse 100
Casella postale 205
8024 Zurigo
Tel. 043 /300 66 15
Fax 043 /300 66 68
mail@prolitteris.ch
www.prolitteris.ch

Indice

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Oggetto della tariffa..... | 3 |
| 2. | Utenti | 3 |
| 3. | Società di gestione, organo comune d'incasso, esonero..... | 4 |
| 4. | Indennità..... | 4 |
| 5. | Conteggi e segnalazioni..... | 6 |
| 6. | Pagamenti | 7 |
| 7. | Foro competente | 7 |
| 8. | Durata di validità | 7 |

Utilizzo di opere e prestazioni da parte di disabili

1. Oggetto della tariffa

- 1.1 La tariffa disciplina le indennità per la riproduzione, la messa in circolazione e la messa a disposizione di opere e prestazioni protette dal diritto d'autore in una forma accessibile ai disabili, come da art. 24c della Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (LDA) o rispettivamente da art. 26c dell'analogo legge del Liechtenstein del 19 maggio 1999 (FL-URG).
- 1.2 L'art. 24c LDA o rispettivamente l'art. 26c FL-URG consente di riprodurre, mettere in circolazione e a disposizione opere e prestazioni protette su supporti audio, audiovisivi e braille nonché in forma digitale (d'ora in poi «esemplari d'opera»), quando la forma già pubblicata dell'opera o della prestazione ne renda impossibile o difficoltosa la fruizione sensoriale da parte di disabili come da art. 2 cpv. 1 e 4 della Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis) o rispettivamente da art. 3 dell'analogo legge del Liechtenstein del 25 ottobre 2006 (FL-BGIG). Gli esemplari d'opera possono essere allestiti o rispettivamente importati e messi in circolazione o a disposizione solo a uso delle persone che tali leggi considerano disabili.
- 1.3 Conformemente agli art. 24c, 38 e 40–43 LDA o rispettivamente agli art. 26c e 43 FL-URG nonché agli art. 3–8 dell'ordinanza del Liechtenstein del 14 dicembre 1999 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (FL-URV), gli utilizzi di cui alle cifre 1.1 e 1.2 sottostanno a sorveglianza.
- 1.4 Non rientrano nella tariffa la riproduzione, la messa in circolazione e la messa a disposizione di opere e prestazioni non consegnate a disabili, così come qualsiasi riproduzione, messa in circolazione e messa a disposizione di opere e prestazioni a fini di lucro.
- Non rientrano nella tariffa neppure le prestazioni di interpreti e produttori fornite direttamente nell'ambito dell'allestimento di esemplari d'opera adatti ai disabili (ad es. la prestazione dei lettori nella produzione di nuovi audiolibri).
- 1.5 Non sono compresi nella tariffa né il diritto all'integrità dell'opera come da art. 11 LDA o rispettivamente da art. 12 FL-URG – in particolare il diritto di elaborazione e il diritto di incorporazione in una raccolta – né i diritti della personalità dell'artista interprete come da art. 33a LDA o rispettivamente da articolo 37a FL-URG. Questi diritti vanno richiesti direttamente ai titolari e disciplinati con loro.

2. Utenti

La tariffa è destinata alle istituzioni statali e/o private (d'ora in poi «utenti») – ivi comprese le organizzazioni di solidarietà – che ai sensi delle cifre 1.1–1.3

- allestiscano (art. 10 cpv. 2 lett. a LDA) e mettono in circolazione (art. 10

cpv. 2 lett. b LDA) o mettono a disposizione (art. 10 cpv. 2 lett. c LDA) esemplari d'opera per disabili.

- mettono in circolazione (art. 10 cpv. 2 lett. b LDA) o mettono a disposizione (art. 10 cpv. 2 lett. c LDA) in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein esemplari d'opera per disabili prodotti all'estero, vale a dire importati.

3. Società di gestione, organo comune d'incasso, esonero

- 3.1 Per questa tariffa, ProLitteris funge da società di gestione responsabile in rappresentanza delle società di gestione:

ProLitteris
SOCIETÀ SVIZZERA DEGLI AUTORI
SUISA
SUISSIMAGE
SWISSPERFORM

- 3.2 Il pagamento dell'indennità prescritta da questa tariffa esonera gli utenti da ogni obbligo legato al diritto d'autore e ai diritti di protezione affini per l'utilizzo in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein di esemplari d'opera come da cifre 1.1-1.3.

4. Indennità¹

4.1 Le indennità sui supporti audio consegnati – in forma analogica e/o digitale – sono fissate come segue.

- 4.1.1 Su ogni esemplare allestito e messo in circolazione per l'utilizzo reiterato: CHF 1.20 per i diritti d'autore.

Su ogni esemplare allestito e messo in circolazione per l'utilizzo reiterato: CHF 0.40 per i diritti di protezione affini, purché l'esemplare allestito contenga prestazioni di interpreti e produttori di supporti audio o audiovisivi preesistenti oppure prestazioni di organismi di diffusione.

Per utilizzo reiterato ai fini di questa norma si intende l'allestimento di esemplari

¹ Nota: l'indennità si calcola separatamente a seconda della natura dell'opera consegnata, vale a dire se viene consegnato un supporto audio (libri parlati su CD o come file digitale audio) (4.1) o un supporto audiovisivo (DVD con film in audiodescrizione o file digitale audiovisivo) (4.2) o se vengono consegnati libri, giornali, riviste o partiture o altre opere di testo adattate per persone con disabilità (in braille o con caratteri ingranditi o e-book in formato accessibile) (4.3).

d'opera che vengano messi più volte in circolazione per gli autorizzati come da cifra 1.2, purché ogni esemplare sia utilizzabile da più autorizzati come da cifra 1.2 unicamente in sequenza temporale.

Per ogni opera sono esenti da indennità i primi tre esemplari d'opera allestiti o importati.

- 4.1.2 Su ogni esemplare allestito e messo in circolazione o messo a disposizione per l'utilizzo individuale: CHF 0.045 per i diritti d'autore.

Su ogni esemplare allestito e messo in circolazione o messo a disposizione per l'utilizzo individuale: CHF 0.015 per i diritti di protezione affini, purché l'esemplare allestito contenga prestazioni di interpreti e produttori di supporti audio o audiovisivi preesistenti oppure prestazioni di organismi di diffusione.

Per utilizzo individuale ai fini di questa norma si intende l'allestimento e la messa in circolazione o la messa a disposizione di esemplari d'opera per determinate persone autorizzate come da cifra 1.2, esemplari di cui sia possibile un utilizzo simultaneo da parte di più autorizzati come da cifra 1.2.

4.2 Le indennità sui supporti audiovisivi consegnati – in forma analogica e/o digitale – sono fissate come segue.

- 4.2.1 Su ogni esemplare allestito e messo in circolazione per l'utilizzo reiterato: CHF 1.60 per i diritti d'autore.

Su ogni esemplare allestito e messo in circolazione per l'utilizzo reiterato: CHF 0.55 per i diritti di protezione affini, purché l'esemplare allestito contenga prestazioni di interpreti e produttori di supporti audio o audiovisivi preesistenti oppure prestazioni di organismi di diffusione.

Per utilizzo reiterato ai fini di questa norma si intende l'allestimento di esemplari d'opera che vengano messi più volte in circolazione per gli autorizzati come da cifra 1.2, purché ogni esemplare sia utilizzabile da più autorizzati come da cifra 1.2 unicamente in sequenza temporale.

Per ogni opera sono esenti da indennità i primi tre esemplari d'opera allestiti o importati.

- 4.2.2 Su ogni esemplare allestito e messo in circolazione o messo a disposizione per l'utilizzo individuale: CHF 0.06 per i diritti d'autore.

Su ogni esemplare allestito e messo in circolazione o messo a disposizione per l'utilizzo individuale: CHF 0.02 per i diritti di protezione affini, purché l'esemplare allestito contenga prestazioni di interpreti e produttori di supporti audio o audiovisivi preesistenti oppure prestazioni di organismi di diffusione.

Per utilizzo individuale ai fini di questa norma si intende l'allestimento e la messa in circolazione o la messa a disposizione di esemplari d'opera per determinate persone autorizzate come da cifra 1.2, esemplari di cui sia possibile un utilizzo simultaneo da parte di più autorizzati come da cifra 1.2.

4.3 Le indennità per ogni riproduzione di opera consegnata in braille o con caratteri ingranditi in libri, riviste, giornali, spartiti ecc. sono fissate come segue.

- 4.3.1 Su ogni esemplare allestito e messo in circolazione per l'utilizzo reiterato: CHF 1.20 per i diritti d'autore. Non sono dovute indennità per i diritti di protezione affini.

Per utilizzo reiterato ai fini di questa norma si intende l'allestimento di esemplari d'opera che vengano messi più volte in circolazione per gli autorizzati come da cifra 1.2, purché ogni esemplare sia utilizzabile da più autorizzati come da cifra 1.2 unicamente in sequenza temporale.

Per ogni opera sono esenti da indennità i primi tre esemplari d'opera allestiti o importati.

- 4.3.2 Su ogni esemplare allestito e messo in circolazione o messo a disposizione per l'utilizzo individuale: CHF 0.03 per i diritti d'autore. Non sono dovute indennità per i diritti di protezione affini.

Per utilizzo individuale ai fini di questa norma si intende l'allestimento e la messa a disposizione di esemplari d'opera per determinate persone autorizzate come da cifra 1.2, esemplari di cui sia possibile un utilizzo simultaneo da parte di più autorizzati come da cifra 1.2.

4.4 Indennità per abbonamento

Se per l'utilizzo delle opere e delle prestazioni i disabili autorizzati a tale utilizzo hanno versato emolumenti periodici di abbonamento, le indennità per i diritti d'autore e per i diritti di protezione affini sono fissate rispettivamente al 10% e al 3% di tali emolumenti.

- 4.5 Per ogni fatturazione l'indennità minima è di CHF 50.00.
- 4.6 L'indennità viene raddoppiata se l'utente si è procurato un profitto illecito fornendo dati inesatti o incompleti.
- 4.7 Gli importi delle indennità previsti nella presente tariffa sono intesi senza IVA. Ove in base a un obbligo oggettivo di assoggettamento fiscale o all'esercizio di un diritto d'opzione vada conteggiata un'imposta sul valore aggiunto, anche quest'ultima va versata dall'utente a ProLitteris (CHE-108.028.505 RC/IVA), all'aliquota fiscale applicabile di volta in volta (per il 2017: aliquota normale 8%, aliquota ridotta 2,5%).

5. Conteggi e segnalazioni

- 5.1 Conteggi in base alla cifra 4.1, 4.2 o 4.3: per ogni opera ogni anno gli utenti

comunicano a ProLitteris entro la fine di marzo il numero totale – determinante per il calcolo delle indennità – degli esemplari d’opera allestiti e consegnati e messi a disposizione l’anno precedente, suddividendoli fra utilizzo reiterato e utilizzo individuale. Per segnalare i dati necessari ai fini della fatturazione, essi utilizzano un modello digitale concordato con le società di gestione.

- 5.2 Conteggi in base alla cifra 4.4: ogni anno gli utenti comunicano a ProLitteris entro la fine di marzo il numero – determinante per il calcolo delle indennità – degli abbonamenti stipulati, con l’importo dei relativi emolumenti versati.
- 5.3 Gli utenti segnalano i dati necessari per la ripartizione degli importi fatturati suddividendoli in base alle opere-fonte utilizzate (supporti audio o audiovisivi, libri, riviste e giornali, radio e televisione). Per questa segnalazione essi utilizzano un modello digitale concordato con le società di gestione.
- 5.4 In caso di dubbi fondati, ProLitteris può chiedere agli utenti di fornirle dati e documenti giustificativi sugli esemplari d’opera utilizzati. Le modalità vengono concordate con gli utenti.
- 5.5 Se i dati o documenti giustificativi non vengono forniti nei 30 giorni successivi alla scadenza concordata o stabilita, o se l’utente rifiuta l’accesso ai suoi registri, ProLitteris concede all’utente un periodo di proroga. Se anche tale periodo trascorre inutilmente, ProLitteris può compiere o far compiere a spese dell’utente gli accertamenti necessari. ProLitteris può anche procedere a stime dei dati e su tale base allestire una fattura. L’utente accetta questi dati come base corretta di fatturazione.

6. Pagamenti

ProLitteris allestisce di volta in volta le fatture per l’anno in corso. Le fatture di ProLitteris sono pagabili nei 30 giorni successivi alla data di ricevimento.

7. Foro competente

Competenti per ogni contestazione legata a questa tariffa sono i tribunali del luogo ove ha sede ProLitteris, in quanto responsabile e rappresentante delle società di gestione come da cifra 3.1.

8. Durata di validità

- 8.1 Questa tariffa è valevole dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025.
- 8.2 La tariffa resta automaticamente valevole di anno in anno – al massimo fino al 31 dicembre 2030 – se non viene disdetta da una delle controparti, un anno prima

della scadenza, con avviso scritto all'altra; tale disdetta non esclude una richiesta di proroga alla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini o rispettivamente all'Amt für Volkswirtschaft del Principato del Liechtenstein.

- 8.3 In caso di mutamento sostanziale delle circostanze, questa tariffa può essere sottoposta a revisione anticipata.
- 8.4 Se dopo la scadenza di questa tariffa e nonostante l'avvenuta consegna della richiesta di autorizzazione non sarà ancora entrata in vigore una tariffa successiva, in via transitoria la presente tariffa continuerà a restare valida fino alla scadenza del termine di ricorso contro la delibera di autorizzazione della Commissione arbitrale federale – o rispettivamente dell'Amt für Volkswirtschaft – concernente la tariffa successiva.